



MIUR -USR LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
Via Prati Grassi, 76 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. n. 0342610837 - CF. 91016190141
e-mail: soic823003@istruzione.it - soic823003@pec.istruzione.it

OGGETTO	Organizzazione sulla vigilanza degli alunni.
----------------	---

Finalità

Quale opportuna premessa delle disposizioni in materia di vigilanza, occorre considerarne le finalità. La vigilanza è connessa all'attività educativa e didattica, per l'esigenza di assicurare l'insegnamento e al tempo stesso le condizioni essenziali per la sua fruizione da parte degli studenti.

Nel contempo la vigilanza è oggetto di natura regolamentare in particolari momenti dell'attività scolastica (orario - vigilanza - ingresso - cambio dell'ora - ricreazione - spostamenti - uscita - refezione - assenza temporanea docenti - assenza docenti) nonché in caso di attività scolastica svolte all'esterno (visite guidate e viaggi di istruzione), con lo scopo di tutelare non solo gli alunni, ma tutto il personale della scuola dalle connesse responsabilità.

Premessa

Si premette che la responsabilità del personale docente e non docente nei confronti degli alunni minori discende sia da norme di tipo civilistico, artt. 2047 e 2048 CC, sia da leggi ordinarie (art. 61 della Legge n. 312 dell'11 luglio 1980 - Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente) sia da norme contrattuali.

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni decorrono dal momento del loro ingresso nei locali scolastici sino a quando non vengono ripresi in custodia da parte dei loro genitori/tutori o da persone maggiorenni da essi delegate, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo "Uscita alunni" presente in questa direttiva. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

Orario

La Dirigenza rende noto al personale ed all'utenza, tramite sito della scuola e P.T.O.F., l'orario d'ingresso e d'uscita dalle lezioni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di tutti i plessi appartenenti all'Istituto.

Vigilanza durante l'intera attività didattica

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli

alunni durante la loro permanenza nell'Istituzione Scolastica (edificio ed eventuali pertinenze esterne). La vigilanza va espletata senza soluzione di continuità, con particolare attenzione ai momenti dell'ingresso, cambi orari, ricreazione ed uscita.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni). A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di ridurre al minimo i tempi della loro assenza.

In ogni caso, compatibilmente con il numero di collaboratori presenti nel plesso, deve essere assicurata la continua vigilanza nell'atrio di ingresso/uscita della scuola.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio.

Consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori del tempo della ricreazione, solo in casi di reale urgenza (salvo richieste giustificate formalmente dal genitore) e non più di un alunno alla volta, limitando tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva all'intervallo e soprattutto valutando attentamente se l'alunno abbia la maturità necessaria per auto tutelarsi da eventuali situazioni di pericolo.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'alunno, che si allontana dalla classe per recarsi ai servizi igienici, ritenga di dover ricorrere all'ausilio di un collaboratore scolastico, deve assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

Non è permesso dare agli alunni consegne che comportino l'uscita autonoma dalle classi: prendere o riportare qualsiasi materiale didattico o di altro genere.

Gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo devono garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;

- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie. A tal fine i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale devono ricorrere anche ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa;

I docenti della scuola media devono segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto da Regolamento di Istituto, e per la revisione delle strategie adottate per la gestione della relazione educativa. A tal fine tutti sono invitati a prendere visione del Regolamento di disciplina e delle procedure ivi indicate.

E' fatto divieto ai docenti di procedere all'allontanamento di alunni dall'aula per motivi disciplinari.

Ingresso

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza, dispone la presenza dei collaboratori scolastici all'ingresso delle diverse aree/piani di servizio curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello/portone, che provvedono a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigilano il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule e aiutano gli alunni disabili a raggiungere le proprie aule.

In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione al responsabile di plesso, alla segreteria o al Dirigente che provvede alla sostituzione del docente assente.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni del proprio gruppo classe. In caso di ritardo o di assenza, il docente deve darne tempestiva comunicazione al personale in servizio nel plesso o alla

segreteria.

Cambio d'ora

I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono essere disimpegnati in modo rapido e senza tempi morti.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, devono sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Per consentire l'avvicendamento dei docenti, a richiesta, devono sostituirli nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte di un docente, vigila sulla scolaresca finché non giunge l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo di un docente subentrante, sorvegliano la classe fino al suo arrivo. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso.

Compiti dei docenti

Gli insegnanti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recano il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attende l'arrivo del collega che lo deve sostituire.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti a rischio, il docente in uscita attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe provvede al trasferimento con la massima sollecitudine ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata.

Durante i cambi d'ora gli alunni attendono in classe e non devono uscire dalle aule per nessun motivo, se non eccezionalmente con il permesso dell'insegnante uscente o

entrante, che in questo caso deve valutare attentamente se non ricorrano situazioni di pericolo.

Ricreazione

La gestione della ricreazione è affidata ai docenti di ogni singolo plesso e al personale collaboratore scolastico.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

Presso la scuola secondaria, i collaboratori scolastici sosterranno in prossimità dei bagni degli alunni di sesso maschile. Durante l'intervallo la porta d'ingresso al plesso dovrà essere chiusa.

Compiti dei docenti

La vigilanza degli alunni è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente.

I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.

L'uscita degli alunni dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare affollamenti lungo le aree di transito, vigilando affinché gli alunni non intraprendano giochi pericolosi e non passino da un piano all'altro.

Spostamenti

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici accompagnano i bambini della scuola dell'infanzia ai servizi igienici su richiesta dei docenti e vigilano sugli alunni della scuola primaria e secondaria che devono recarsi urgentemente ai servizi igienici.

Accompagnano gli alunni che, per necessità, devono recarsi in segreteria, presso la sala insegnanti o al centralino per comunicazioni urgenti ai genitori.

Vigilano per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani/aree di competenza durante i loro spostamenti.

Compiti dei docenti

Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: mensa, palestra, laboratori, biblioteca, teatro, aula magna ecc.

L'insegnante di educazione motoria accompagna e riporta in classe gli alunni che si recano in palestra. Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori, i docenti accompagnano gli alunni assicurandosi che gli stessi abbiano un comportamento corretto e silenzioso.

Uscita alunni

Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili nelle aree di transito ogni responsabile di plesso organizza tempi e modalità di uscita delle diverse classi, comunicando le proprie disposizioni a tutto il personale del plesso.

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso deve posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici vigilano per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani/aree di competenza.

Compiti dei docenti

Gli alunni escono sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora, che è tenuto ad accompagnarli nel cortile di pertinenza della scuola.

Al momento dell'uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, alla Segreteria dell'Istituto la lista delle persone da lui delegate.

Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. Qualora vengano attivati il servizio di Bus, Piedibus o Bicibus, gli alunni che li utilizzano sono affidati direttamente agli incaricati che vengono a prelevarli all'uscita della scuola.

I bambini, che non usufruiscono del Bus, Piedibus o del Bicibus, debbono essere presi in custodia dai genitori o da persone maggiorenni autorizzate per iscritto, all'inizio dell'anno scolastico, dai genitori dei bambini stessi. Lo stesso si applica anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

Casi particolari ed eccezionali sono valutati dagli organi competenti.

Disposizione riguardo all'uscita autonoma degli alunni

In applicazione della L. 172 del 4/12/2017, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare l'Istituto Comprensivo 2 Damiani a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Tenuto conto che questa esperienza contribuisce ad uno sviluppo maggiore dell'autonomia e del senso di responsabilità degli alunni e delle alunne, la scuola organizza attività per sostenere le scelte delle famiglie di spostamenti autonomi in un contesto urbano di controllo diffuso da parte di tutti gli adulti presenti e nello stesso tempo

le famiglie devono dichiarare: di aver attentamente valutato le caratteristiche del percorso scuola-abitazione ed i possibili rischi o pericoli; di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso da seguire, sui possibili rischi, sulle cautele da adottare e di aver verificato che è in grado di compiere il percorso da solo/a; che il/la proprio/a figlio/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; che il/la proprio/a figlio/a si sposta autonomamente e in sicurezza nel contesto urbano.

Impegnandosi altresì a: controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la figlio/a per evitare eventuali pericoli ed assicurare la dovuta accoglienza a casa; informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificano; ritirare personalmente il minore su richiesta della scuola qualora sorgano esigenze specifiche per salvaguardarne la sicurezza.

In ogni caso in qualsiasi momento dell'anno si potrà procedere ad una nuova valutazione del grado di autonomia/maturità degli alunni, dell'assenza di rischi, ed eventualmente ritirare l'autorizzazione a spostamenti autonomi.

Per gli alunni iscritti ai primi tre anni della scuola primaria, la scuola acconsentirà alla richiesta di uscita autonoma per il proprio figlio/a da parte della famiglia solo dopo aver costruito un percorso di auto-responsabilizzazione condiviso tra la scuola e la famiglia stessa.

Mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni

Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da parte del genitore, si procede come segue:

A) L'insegnante di sezione/ classe, tramite la Segreteria dell'Istituto, contatta la famiglia affinché provveda al ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile;

B) in caso di mancato reperimento di un genitore dell'alunno entro 30 minuti o se il tempo trascorso dalla telefonata supera i 30 minuti, il docente o il personale della Segreteria dell'Istituto, provvedono a chiamare l'Ufficio di Polizia Municipale o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri affinché provvedano o a rintracciare un genitore o a prendersi l'onere di portare a casa l'alunno.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l'alunno a piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto.

L'uscita degli alunni della scuola, prima del termine delle lezioni, è permessa solo su richiesta dei genitori che se ne assumono la responsabilità apponendo la propria firma su un apposito registro o appositi moduli, da cui risulta l'orario di uscita e prelevando direttamente o mediante delegati gli alunni.

Uscite degli alunni dalla scuola per cause eccezionali o scioperi

In caso di circostanze eccezionali, ritenute pericolose per la salute e la sicurezza, il Dirigente Scolastico ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza del personale e degli alunni; pertanto può predisporre l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico ne dà avviso ai genitori ai sensi della normativa vigente.

Refezione

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratori disponibili presenziano al momento della refezione e collaborano con i docenti nella vigilanza degli alunni, secondo il piano stabilito dal DSGA.

Compiti dei docenti

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale.

Gli insegnanti devono accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine.

Assenza temporanea del docente

Compiti dei docenti

E' vietato agli insegnanti lasciare incustodita la sezione/ classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla segreteria). Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvede a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "profilo professionale" (tabella allegata al CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Assenza del docente dalle lezioni

In mancanza dell'insegnante di sezione/classe, assente per qualunque motivo, fino al

momento in cui entra in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni.

Si rammenta che, in presenza di situazioni di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, la necessità di ridurre le predette situazioni di rischio è prevalente rispetto alle disposizioni contrattuali o normative non costituenti diritti inalienabili.

In tali casi si provvede, successivamente a quanto previsto dalla direttiva sull'organizzazione del personale da parte del Dirigente nei casi ordinari, secondo le seguenti modalità riportate in sequenza di priorità:

Scuola dell'infanzia

a) in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente impegnato in progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa in servizio in contemporanea con un altro docente in una stessa classe;

b) d) vigilanza temporanea affidata al collaboratore scolastico **ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza.**

Scuola primaria e secondaria

a) vigilanza temporanea affidata al collaboratore scolastico **ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza.**

Il docente responsabile di plesso o coordinatore, o in loro assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, dà disposizioni per la corretta esecuzione delle misure sopra riportate, coadiuvato dal personale di segreteria e dai collaboratori scolastici.

Visite guidate/Viaggi di istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di lezioni all'aperto, uscite sul territorio, visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni elevabile fino a un massimo di diciotto.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, è designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (docente sostegno) fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, non è consentito abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Morbegno, 17 settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rita Carmenini
Documento firmato digitalmente